



CITTÀ DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

URBANISTICA

Via Berni 25 - 52011 BIBBIENA (AR) - Tel. 0575 530601 - P.IVA 00137130514

MODALITÀ APPLICATIVE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL TITOLO VII, DELL LEGGE REGIONALE DEL 10 NOVEMBRE 2014, N. 65



ALLEGATO B

Alla determinazione n. 110 del 21/01/2021 del responsabile dell'Unità Organizzativa n. 5 - Urbanistica e Edilizia

Gennaio 2021

UNITÀ ORGANIZZATIVA N. 5 URBANISTICA E EDILIZIA
Responsabile dell'Unità Organizzativa | Responsabile del Procedimento
arch. Samuela Ristori | arch. Samuela Ristori
[samuela.ristori@comunedibibbiena.gov.it](mailto:samuella.ristori@comunedibibbiena.gov.it) | urbanistica@comunedibibbiena.gov.it
bibbiena@postacert.toscana.it | www.comunedibibbiena.gov.it

Sommario

Modalità applicative dei contributi di cui al Titolo VII, della legge regionale n. 65 del 10/11/2014.....	3
Classi di intervento.....	3
Calcolo del contributo.....	3
Modalità di applicazione.....	3
Frazionamenti.....	4
Oneri di urbanizzazione in relazione all'Indice Fondiario.....	4
Casi particolari.....	4
Piscine.....	4
Impianti di distribuzione carburanti.....	4
Depositi di materiale a cielo aperto.....	4
Cappelle Gentilizie.....	4
Interventi a destinazione agricola da parte di soggetti diversi all'imprenditore agricolo professionale.....	4
Elementi di arredo degli spazi pertinenziali.....	5
Rateizzazione.....	5
Tabelle riepilogative del contributo di cui al titolo VII capo I.....	6
PERMESSO A COSTRUIRE art. 134, Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.....	6
SCIA art. 135, Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.....	8
CILA art. 136, Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.....	11
ATTIVITA' LIBERA art. 136, Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.....	12
MUTAMENTI DESTINAZIONE D'USO IN ASSENZA DI OPERE.....	14

Modalità applicative dei contributi di cui al Titolo VII, della legge regionale n. 65 del 10/11/2014

In applicazione della vigente normativa regionale il contributo per il calcolo degli oneri è effettuato secondo i parametri definiti nel Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R e dalla Legge regionale del 10 novembre 2014, n. 65 con particolare riferimento agli artt. 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191.

Classi di intervento

Vengono individuate cinque classi di intervento I1, I2, I3, I4 e I5 come di seguito descritte:

- I1 Manutenzione straordinaria;
- I2 Restauro e risanamento conservativo;
- I3 Ristrutturazione edilizia conservativa, mutamenti rilevanti di destinazione d'uso;
- I4 Ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
- I5 Ristrutturazione urbanistica, Sostituzione edilizia, Addizione volumetrica e Nuova costruzione.

Calcolo del contributo

La determinazione degli oneri di urbanizzazione è effettuata al mc secondo le percentuali indicate, in relazione alle classi di intervento nelle tabelle pubblicate e aggiornate annualmente alle variazioni Istat.

La determinazione del costo di costruzione per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è effettuato in quota percentuale di quello delle nuove costruzioni in relazione alla classi di intervento, nel seguente modo:

- I1 \Rightarrow 30%
- I2 \Rightarrow 60%
- I3 \Rightarrow 90%
- I4 \Rightarrow 100%
- I5 \Rightarrow 100%

Modalità di applicazione

In caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente il contributo è calcolato nel seguente modo:

- I1, I2, I3, il contributo è calcolato in relazione ai vani interessati;
- I4, I5 il contributo è calcolato in relazione alle superfici e volumi di progetto. In caso di addizione volumetrica il calcolo del costo di costruzione deve essere fatto due volte secondo il prospetto per

la determinazione del costo di costruzione (Decreto ministeriale Lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801). La prima volta con i valori dell'unità immobiliare ante, la seconda con i valori post intervento (utilizzando in entrambi i casi la percentuale del 100% riferita alla nuova costruzione). Il contributo da pagare sarà la differenza tra i valori post e ante intervento.

Frazionamenti

Per gli interventi ricadenti nell'art. 136 della Legge regionale del 10 novembre 2014, n. 65, in caso di frazionamento, il pagamento è dovuto per la sola unità derivata, identificata come quella dove insistono gli interventi edilizi o in caso di intervento su tutto l'immobile originario, come quella più grande.

Oneri di urbanizzazione in relazione all'Indice Fondiario

Per quanto riguarda la suddivisione dei valori degli oneri in funzione dell'Indice Fondiario (IF) si specifica che l'indice è quello di Zona e non quello utilizzato.

Casi particolari

Piscine

Per la costruzione di piscine ad uso privato è dovuto il solo costo di costruzione calcolato come il 10% del costo documentato mediante computo metrico.

Impianti di distribuzione carburanti

Sono assimilati alle attività commerciali, il contributo per gli oneri di urbanizzazione è limitato alle consistenze costituenti superficie e volume mentre il costo di costruzione è riferito all'intero importo delle opere, compreso quelle di sistemazione.

Depositi di materiale a cielo aperto

Il contributo per i depositi di materiale a cielo aperto è calcolato facendo riferimento alle tabelle relative al tipo di attività (commerciale o industriale/artigianale) esercitata, con una riduzione del 30%. Le eventuali volumetrie da realizzarsi per la tipologia di attività saranno computate al 100%.

Cappelle Gentilizie

Il contributo di cui all'Art. 183 non è dovuto in caso di stipula di convenzione per la concessione in uso delle aree cimiteriali che definisca l'adempimento degli obblighi e l'assolvimento degli oneri dovuti.

Interventi a destinazione agricola da parte di soggetti diversi all'imprenditore agricolo professionale

Nel caso di interventi su abitazioni rurali da parte di soggetti diversi all'imprenditore agricolo professionale, si applica la tabella relativa agli insediamenti residenziali.

Nel caso di interventi su strutture produttive agricole da parte di soggetti diversi all'imprenditore agricolo professionale, si applica la tabella relativa agli insediamenti artigiani ed industriali per quanto riguarda gli

oneri, mentre per quanto riguarda il costo di costruzione è calcolato come il 5% del costo documentato mediante computo metrico.

Elementi di arredo degli spazi pertinenziali

Gli elementi di arredo degli spazi pertinenziali qualora non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 137 della Legge regionale del 10 novembre 2014, n. 65, sono soggetti al pagamento del contributo di cui all'art. 183 della medesima legge se ed in quanto dovuto in relazione alla tipologia di intervento.

Rateizzazione

Il contributo può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali. In caso di rateizzazione, la prima rata non può essere inferiore al 50%. E il soggetto obbligato è tenuto a prestare al Comune idonee garanzie fideiussorie. Sulle singole rate sono dovuti gli interessi legali, come pure sulle relative sanzioni per ritardato pagamento.

Tabelle riepilogative del contributo di cui al titolo VII capo I

PERMESSO A COSTRUIRE art. 134, Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65				
RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE INTERVENTO	ONERI	CC	NOTE
		(*) (**)	(**)	
		(*) solo se art. 184, comma 1		
		(**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188		
art. 134, comma 1, lett. a)	Gli interventi di nuova edificazione , e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m), ed agli articoli 135 e 136;	SI	SI	
art. 134, comma 1, lett. b)	L'installazione di manufatti , anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili , imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e salvo che siano installati, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ed in conformità alle normative regionali di settore	SI	SI	
art. 134, comma 1, lett. b bis)	L'installazione dei manufatti di cui all'articolo 78	SI	SI	
art. 134, comma 1, lett. b ter)	L'installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all'articolo 70, comma 3, lettere a) e b);	SI	SI	
art. 134, comma 1, lett. c)	La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune	NO	NO	
art. 134, comma 1, lett. d)	La realizzazione d' infrastrutture e d'impianti , anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ivi compresa l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 259/2003	NO se	NO se	Art. 188 realizzate da soggetti competenti o privati con stipula di convenzione che assicuri l'interesse pubblico LIMITATAMENTE al CC Art. 188 no se installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze

				delle abitazioni
art. 134, comma 1, lett. e)	La realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato	SI	NO se	Art. 189 Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza
art. 134, comma 1, lett. e bis)	I mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica	SI	NO se	Art. 183 in assenza di opere edilizie o correlati ad interventi di restauro e risanamento conservativo
art. 134, comma 1, lett. f)	La realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica , cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale	SI	SI	
art. 134, comma 1, lett. g)	Le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente	SI	NO se	Art. 188, comma 2
art. 134, comma 1, lett. h)	Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: 1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, di edifici, purché non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 3) interventi di demolizione e ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente; 4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i).	SI	NO se	Art. 188, comma 2

art. 134, comma 1, lett. i)	Il ripristino di edifici , o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice	SI	SI	
art. 134, comma 1, lett. l)	Gli interventi di sostituzione edilizia , intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume	SI	SI	
art. 134, comma 1, lett. m)	Le piscine nonché gli impianti sportivi , ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo inedificato	NO	NO se	Art. 188 realizzate da soggetti competenti o privati con stipula di convenzione che assicuri l'interesse pubblico

SCIA art. 135, Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE INTERVENTO	ONERI	CC	NOTE
		(*) (**)	(**)	
		* solo se art. 184, comma 1 (**) NON DOVUTI nei casi di cui all'art. 188		
art. 135, comma 2, lett. a)	Gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, fermo restando quanto stabilito all'articolo 136, comma 1, lettera b);	SI	NO	
art. 135, comma 2, lett. b)	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria , ossia le ope-	SI	SI se	c'è aumento delle unità immobiliari

	<p>re e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva, la sagoma e i prospetti degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d'uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;</p>			
<p>art. 135, comma 2, lett. c)</p>	<p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a bis), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all'adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	

art. 135, comma 2, lett. d)	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, comma 2, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa , ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);	SI	SI	
art. 135, comma 2, lett. e)	Gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell'edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale	SI	SI	
art. 135, comma 2, lett. e bis)	I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 98	SI	NO	
art. 135, comma 2, lett. e ter)	Le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova edificazione	NO	NO	
art. 135, comma 2, lett. g)	L'installazione dei manufatti di cui all'articolo 78	SI	NO	
art. 135, comma 2, lett. h)	L'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 34, comma 6 qua-	SI	NO	

	ter, della l.r. 3/1994 , negli appostamenti fissi per l' attività venatoria autorizzati ai sensi della medesima legge regionale			
--	--	--	--	--

CILA art. 136, Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE INTERVENTO	ONERI*	CC	NOTE
		* DOVUTI se art. 183, comma 3		
art. 136, comma 2, lett. a)	Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), compresa l'apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio;	SI se	NO	Art. 183 comportanti aumento della superficie utile limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici.
art. 136, comma 2, lett. a bis)	Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c), qualora tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio;	SI se	NO	Art. 183 comportanti aumento della superficie utile limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici.
art. 136, comma 2, lett. a ter)	I manufatti pertinenziali privi di rilevanza strutturale la cui realizzazione non comporti interessamento delle parti strutturali dell'edificio principale	NO	NO	
art. 136, comma 2, lett. a quater)	I mutamenti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all'interno della stessa categoria funzionale in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina di cui all'articolo 98	NO	NO	
art. 136, comma 2, lett. f bis)	Le opere di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere;	NO	NO	
art. 136, comma 2, lett. f ter)	Le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;	NO	NO	

art. 136, comma 2, lett. f quater)	Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire e SCIA, purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio.	NO	NO	
------------------------------------	---	----	----	--

ATTIVITA' LIBERA art. 136, Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE INTERVENTO	ONERI*	CC	NOTE
		* DOVUTI se art. 184, comma1		
art. 136, comma 1, lett. a)	Gli interventi di manutenzione ordinaria	NO	NO	
art. 136, comma 1, lett. b)	Fermo restando quanto previsto all'articolo 135, comma 2, lettera a), gli interventi volti all' eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;	NO	NO	
art. 136, comma 1, lett. c)	Le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;	NO	NO	
art. 136, comma 1, lett. d)	I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;	NO	NO	
art. 136, comma 1, lett. e)	L'installazione di serre temporanee stagionali , realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;	NO	NO	
art. 136, comma 1, lett. f)	L'installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 34, comma 6 bis, della l.r. 3/1994, nel sito in cui è autorizzato l'appostamento fisso per l'esercizio dell' attività venatoria ai sensi della medesima legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione;	NO	NO	

art. 136, comma 1, lett. g)	Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni , anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;	NO	NO	
art. 136, comma 1, lett. h)	Le aree ludiche senza fini di lucro , quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (240)	NO	NO	
art. 136, comma 2, lett. c)	Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;	NO	NO	
art. 136, comma 2, lett. c bis)	Le installazioni stagionali , destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;	NO	NO	
art. 136, comma 2, lett. f)	I manufatti temporanei di cui all'articolo 70, comma 1, comprese le serre aventi le medesime caratteristiche;	NO	NO	
art. 136, comma 3	L'installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia che non necessita di titolo edilizio, è disciplinata dall'articolo 17 della l.r. 39/2005	NO	NO	

MUTAMENTI DESTINAZIONE D'USO IN ASSENZA DI OPERE				
RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE INTERVENTO	ONERI*	CC	NOTE
		* DOVUTI se art. 184, comma 1		
ART. 183		SI se	NO	Nel caso in cui determina un incremento del carico urbanistico